

ISTRUZIONE NON STATALE

L'articolo 33 della costituzione

ha sancito il principio del **riconoscimento del pluralismo del sistema formativo ed educativo.**

- l'obbligo per lo stato di offrire un sistema scolastico statale
- il diritto di Enti e dei privati di istituire scuole ed istituti di educazione non statali senza oneri per lo Stato.

Affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi e le scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Collegandosi al dettato costituzionale, la legge del 10 Marzo 2000 n. 62 “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*” :

- riconosce

- garantisce

- istituisce un sistema nazionale di istruzione a carattere misto costituito da scuole statali e dalle scuole gestite da privati ed enti locali con riconoscimento della parità.

L'istruzione obbligatoria può essere assolta nelle scuole statali o nelle scuole paritarie, che insieme costituiscono il sistema pubblico di istruzione. Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quello delle corrispondenti scuole statali ed hanno piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico, elaborano un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

La legge del 10 Marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” :

*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è **costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.***

*La Repubblica individua come obiettivo prioritario **l’espansione dell’offerta formativa** e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. (L. 62/2000 art.1 co.1)*

*Si definiscono **scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, **le istituzioni scolastiche non statali**, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6. (L. 62/2000 art.1 co.2)*

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.

Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. (L. 62/2000 art.1 co.3)

Per essere comprese nel sistema pubblico, le istituzioni scolastiche private, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia.

I requisiti ai quali è collegato il riconoscimento della parità alle scuole non statali sono:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

(L. 62/2000 art.1 co.4)

Il riconoscimento della parità, previo accertamento dei requisiti, compete al **Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale** in ottemperanza al **D.M. n.267 del 29 novembre 2007, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».**

Il riconoscimento della parità scolastica garantisce:

- l'equiparazione dei diritti e doveri degli studenti,
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato,
- l'abilitazione a rilasciare titoli di studio avente lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali.

Con **D.M. numero 83 del 10 ottobre 2008** furono emanate le **Linee Guida** per dare esecuzione al D.M. n. 267 del 2007

– **Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.**

La legge 107/ 2015 art. 1 co. 152 impegna il Ministero ad attivare **un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per riconoscimento della parità scolastica** con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa nonché al rispetto di regolarità contabile, pubblicità di bilanci, legislazione in materia di contratti di lavoro.

La legge n. 62 del 2000 **non aveva previsto finanziamenti a sostegno delle scuole paritarie** né diretti né sotto forma di contributo alle famiglie che scelgano tali scuole.

Tuttavia essa recava a disposizione per il diritto allo studio nella forma:

- di un piano straordinario di finanziamento delle Regioni a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo per gli alunni delle scuole statali e paritarie;
- di un incremento degli stanziamenti annui previsti in bilancio a favore delle scuole elementari parificate e delle scuole materne non statali;
- di un di uno stanziamento a sostegno delle scuole che accolgono alunni con handicap

Nel corso della **quattordicesima legislatura fu invece previsto per la frequenza delle scuole paritarie un contributo** particolare alle famiglie il cosiddetto **buono scuola**: L. n. 289 del 2002 articolo 2 co. 7.

L'istruzione obbligatoria può essere assolta anche nelle **scuole non paritarie**.

Il D.L. 250/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 all' art. 1 bis *“Norme in materia di scuole non statali”, prevede che*

“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.”

Il sistema delle scuole non statali sono ricondotte a due tipologie:

-scuole paritarie

-scuole non paritarie

Le scuole non paritarie sono scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità.

Esse sono iscritte in elenchi regionali e vengono aggiornati ogni anno.

Le condizioni per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie sono le seguenti:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie (art. 1 bis co.4).

L'ufficio scolastico regionale vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni il cui venire meno comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

*La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte gli alunni rappresenta **assolvimento dell'obbligo di istruzione**, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale nè attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale, pertanto gli **studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico**.*

La L. 27/2006 Ha dato origine regolamenti e relative linee guida trattive relativi all'elenco regionale delle scuole non paritarie, ha riconoscimento e mantenimento della parità scolastica e sulle nuove convenzioni con le scuole paritarie.

- **D.M. 267/2007** – Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – **Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento**, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”.
- **D.M. 83/2008** – Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 – **Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.**
- **D.M. 263/2007** – Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n.263 – **Regolamento recante: “Disciplina delle modalità procedurali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie**, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”.
- **D.M. 82/2008** – Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n.82 – **Linee Guida per l’attuazione del Regolamento concernente le modalità procedurali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie.**

D.M. 108/2020 – Decreto Ministeriale 27 agosto 2020, n.108 – **Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, “Linee guida per l’attuazione del Decreto Ministeriale 267/2007”.**

ISTRUZIONE PARENTALE

Gli alunni e gli studenti possono assolvere l'obbligo di istruzione anche attraverso **l'istruzione parentale**.

Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

La normativa emanata a livello centrale regola questo tipo di istruzione durante l'obbligo che copre il livello primario e secondario di I grado e i primi 2 anni del secondo ciclo di istruzione, fino all'età di 16 anni.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale, devono **presentare formalmente l'intenzione di avvalersene all'istituzione scolastica in cui risultano iscritti i figli, rilasciando al Dirigente scolastico un'apposita dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale, come prevede il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2, "Testo unico sull'Istruzione"**:

"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendono provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità "

L'articolo 23 del D.Lgs. 62/17 attuativo della Buona scuola (107/2015) prevede che la comunicazione deve essere preventiva e rivolta al Dirigente scolastico del territorio di residenza dello studente.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve **vigilare sulla dell'obbligo scolastico dell'alunno** poiché la competenza è del Dirigente Scolastico e del Sindaco del Comune di residenza dello studente, come si evince **dall'art.2 co . 1 del D.M. 489 del 2001.**

Il minore, per assolvere al dovere all'istruzione, deve sostenere annualmente un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva come candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, anche diversa dalla scuola vigilante, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Assolto l'obbligo di istruzione, lo studente può:

- **rientrare nel percorso scolastico ordinario, previo esame di idoneità**
- **continuare gli studi anche privatamente e sostenere l'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione come candidato esterno.**

Obblighi a carico del Dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertare **la fondatezza delle capacità dichiarate dalla famiglia.**

Trattasi di un semplice accertamento circa l'adeguatezza della domanda e delle capacità del nucleo familiare, non si tratta dunque di esercizio di un potere autorizzatorio.

Inoltre, è compito del Dirigente quello di vigilare che annualmente gli alunni o studenti, che si avvalgono dell'istruzione parentale, sostengano l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'esame è necessario a verificare che vi sia un processo di istruzione effettivamente in atto e che lo stesso sia conforme al dettato costituzionale e alle norme in materia (raggiungimento obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum).

Scuole confessionali

Secondo il nuovo Concordato del 1984 « *la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione* ».

E' necessario tener presente anche l'articolo 9 e 10 del Concordato del 1984.

L' art. 9 Riprende i principi sanciti dall'articolo 33 della costituzione , mentre l'art. 10 ribadisce che gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico dipenderanno unicamente dall'autorità ecclesiastica.

Le leggi che riguardano le confessioni acattoliche sono analoghe.

Tali istituti possono o meno ottenere la parità in base alla normativa sopra citata.

La scuola confessionale è **caratterizzata da una specifica tendenza**, la libertà degli studenti di ricevere una istruzione secondo una certa confessione quindi i suoi docenti non possono tenere comportamenti contrari ai principi religiosi della scuola.